

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

vista l'indagine parlamentare sullo stato della montagna italiana, dalla quale emerge la situazione di grave abbandono della stessa;

visti i risultati della conferenza europea sulle aree montane d'Europa;

considerato che le aree destinate a pascolo riguardano un territorio considerevole e che la loro manutenzione è possibile solo attraverso la conduzione di malghe, la cui componente edificata è sempre più soggetta ad interventi vincolistici e che per la loro ubicazione e caratteristica rivestono costosi adeguamenti igienico sanitari, strutturali nonché per la prevenzione antinfortunistica;

considerato che quanto richiesto alle strutture insistenti in territorio montano risulta spropositato alle possibilità reali dei conduttori, nonché alle regole del buon senso;

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti urgenti per agevolare l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione antinfortunistica delle malghe in montagna, semplificandone la normativa ed esonerando la montagna da vincoli eccessivamente restrittivi;

ad agevolare altresì la loro conduzione attraverso incentivi coordinati con le comunità montane, volti a valorizzare la produzione lattiero-casearia delle malghe stesse.

(7-00088) « Dozzo, Bampo, Calzavara, Anghinoni ».

L'VIII Commissione,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro sulle aree protette il Ministero del-

l'ambiente deve presentare al Parlamento, previa deliberazione del Comitato per le aree naturali protette, la relazione sullo stato di attuazione della legge e sull'attività degli organismi delle aree naturali protette nazionali;

la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera ha via via seguito, nelle legislature precedenti alla XIII, l'attuazione della legge n. 394 del 1991, acquisendo relazioni ministeriali e individuando scadenze, priorità, indirizzi per una sua corretta, tempestiva, integrale attuazione, in particolare con le risoluzioni del 12 maggio 1993 e del 15 dicembre 1993; apprezzata la risoluzione del 25 settembre del 1994 approvata all'unanimità, vista la « mozione sui Parchi » presentata il 9 febbraio 1995;

le aree naturali protette sono un'occasione di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, strumento di attività economiche e attività di lavoro e di nuova occupazione prospettiva dello sviluppo sostenibile;

le aree interessano 1.981.289 ettari, pari al 6,6 per cento della superficie nazionale e risultano iscritte nell'elenco ufficiale 472 aree, di cui 17 parchi nazionali, 147 riserve statali terrestri, 7 riserve statali marine, 218 aree protette regionali, 82 altre aree protette a gestione pubblica o privata;

è previsto un ulteriore incremento della superficie di territorio nazionale destinata alle aree protette, soprattutto sulla base dei piani dei programmi regionali, oltreché nazionali;

alla luce di quanto rappresentato, la legge n. 394 del 1991 è risultata essere, nei suoi primi tre reali anni di applicazione (la costituzione degli organismi centrali di direzione e di coordinamento e le prime ordinanze di istituzione dei parchi nazionali risalgono al dicembre 1992), funzionale, nel suo impianto generale, all'obiettivo di costruire il sistema delle aree protette;

il giudizio positivo sul processo che è stato avviato non mitiga le preoccupazioni per i limiti, i ritardi e le difficoltà nelle quali oggi si trovano gli enti parco nazionali e, più in generale, il sistema delle aree naturali protette, ritenendo per questo necessario aprire una nuova fase nell'applicazione della legge quadro che ne dispieghi pienamente la potenzialità e verifichi le modifiche che accentuino lo snellimento della pianificazione, il ruolo degli enti locali, lo sviluppo delle attività economiche di qualità attraverso specifici incentivi, il ruolo degli accordi di programma;

è necessario aprire una riflessione sulla ritenuta giuridico-amministrativa dell'ente parco, al fine del ripensamento del suo aggancio alla legge n. 70 del 1975;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, previa deliberazione del Comitato per le aree naturali protette, entro e non oltre il mese di dicembre 1996, la relazione sullo stato di attuazione della legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette;

a convocare la prima conferenza nazionale sulle aree naturali protette entro e non oltre il mese di marzo 1997;

a potenziare e valorizzare il ruolo degli organi centrali di indirizzo e di coordinamento, istituiti dalla legge n. 394 del 1991, senza i quali verrebbe a mancare ogni possibilità di programmazione, di azione e di controllo, provvedendo ad esaltare ed a sottolineare il ruolo del Comitato per le aree naturali protette, principale organo di direzione politico-istituzionale e massima istanza decisionale in materia, al fine di coinvolgere le regioni e le altre amministrazioni centrali nelle fasi di elaborazione e di decisione delle strategie e delle azioni per l'attuazione della legge n. 394 del 1991, evitando un approccio riduttivo e settoriale alla politica delle aree naturali protette;

ad assicurare alla Consulta tecnica per le aree naturali protette, organo di alta consulenza tecnico-scientifica, la possibilità di assolvere compiutamente al ruolo e alla funzione assegnatigli dalla legge quadro, provvedendo a che la segreteria tecnica svolga l'attività istruttoria per la consulta e per il comitato;

a qualificare e potenziare il lavoro e l'attività del Servizio conservazione della natura e della segreteria tecnica, individuando opportune ad adeguate modalità di collaborazione delle associazioni ambientaliste, della comunità scientifica e del coordinamento nazionale parchi e riserve naturali, al fine di garantire la più ampia partecipazione allo sviluppo di un'efficace politica per le aree protette;

a realizzare presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito dell'attività del Servizio conservazione della natura e della segreteria tecnica, il centro di coordinamento, di rappresentanza, di documentazione e di informazione del sistema nazionale delle aree protette e degli enti parco nazionali, procedendo contestualmente alla verifica dello stato di realizzazione del centro parchi di Villa Torlonia;

ad adottare, entro e non oltre il mese di dicembre 1997, gli strumenti di pianificazione e di programmazione generale (Carta della natura e Linee fondamentali di assetto del territorio);

a procedere al trasferimento presso il Ministero dell'ambiente del Cfs, dell'Infs, dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, al fine del coordinamento di Carta della natura e di Linee fondamentali di assetto del territorio con le azioni relative all'attuazione della legge sulla difesa del suolo (n. 183 del 1989) e alla predisposizione del piano nazionale di difesa del mare e delle coste (n. 979 del 1982) ed a convocare per il 6 dicembre 1996, quinto anniversario dell'approvazione della legge quadro, un'iniziativa istituzionale di confronto con la politica delle aree naturali protette in Italia;

ad istituire la conferenza dei presidenti degli enti parco nazionali;

ad assicurare la piena operatività degli enti parco nazionali accelerando l'erogazione dei fondi, sostenendone e coordinandone le attività di predisposizione degli strumenti di pianificazione e di gestione (piano per il parco, piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle attività compatibili, regolamento, statuto, bilancio e pianta organica), procedendo alla loro più spedita approvazione anche attraverso l'indizione di conferenze dei servizi, limitatamente agli statuti ed alle piante organiche;

a procedere alla verifica del lavoro e del ruolo svolto dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente all'interno dei consigli direttivi, stabilendo forme di rapporto e di coordinamento tra questi ed il Ministero stesso;

a verificare le presenze dei consiglieri alle riunioni dei direttivi, procedendo alle opportune sostituzioni e prevedendo norme per la decadenza del ruolo di consigliere per quelli assenteisti, al fine di assicurare la funzionalità degli enti parco e una loro corretta vita democratica;

a procedere all'aggiornamento e all'adeguamento delle retribuzioni dei direttori e delle indennità dei consiglieri e dei presidenti delle comunità degli enti parco nazionali;

a procedere alla pubblicazione dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, operando contestualmente le eventuali giuste modificazioni ed integrazioni;

a nominare i direttori dei nuovi parchi nazionali con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni tra soggetti iscritti nell'elenco degli idonei, così come previsto dal comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, trasformando o rinnovando analogamente i contratti dei direttori già precedentemente nominati fino a portarli alla durata complessiva dei cinque anni;

a predisporre gli atti relativi all'indizione di concorsi per direttori di parchi nazionali, dal momento che, con decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1993, è stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il ruolo di direttore di parco;

a procedere, in attesa del nuovo contratto della dirigenza degli enti pubblici non economici, all'emanazione di una circolare esplicativa in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 negli enti parco, soprattutto al fine di individuare quanto più precisamente possibile i compiti di rappresentanza del presidente e di indirizzo strategico del consiglio direttivo e gestionali del direttore;

a provvedere al rilascio della certificazione alle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale;

ad emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per mettere alle dipendenze funzionali degli enti parco le strutture del Cfs, adeguate alle esigenze di sorveglianza e con corrispondente dotazione finanziaria, e dare corso alla destinazione nei parchi nazionali del nuovo personale del Cfs vincitore di concorso;

a procedere entro il mese di dicembre 1996 all'istituzione degli enti parco nazionali del Gennargentu-Golfo di Orosei - prevedendo l'Asinara quale separata ed autonoma riserva statale - e dell'Arcipelago della Maddalena, all'istituzione del parco interregionale del delta del Po e all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri;

a procedere all'emanazione del decreto di adeguamento ai principi della legge n. 394 del 1991 della disciplina vigente dei parchi nazionali della Calabria e del Circeo, avendo cura di garantire l'unità della gestione attraverso l'istituzione di appositi enti parco nazionali, valutando che il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1994, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del parco nazionale del Circeo,

deve essere inteso come un primo parziale e provvisorio passo nella direzione dell'effettivo adeguamento che avverrà solo con l'istituzione dell'Ente parco nazionale;

a vigilare affinché l'unità gestionale ed amministrativa dei parchi nazionali dello Stelvio e del Gran Paradiso venga difesa e sviluppata;

ad accelerare con un forte ed unitario impulso centrale l'istituzione delle aree marine protette, considerando come prime aree di riferimento quelle indicate nel programma triennale 1994-1996 per le quali è stata conclusa l'istruttoria preliminare della Consulta difesa mare (Tavolara, Punta Coda Cavallo, Golfo di Portofino, Punta Campanella, Porto Cesareo, Penisola del Sinis), dall'articolo 31 all'individuazione di quelle la cui gestione può essere attribuita alle aree protette terrestri, confinanti ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991;

a prevedere, ai fini di una maggiore efficienza e di un maggiore coinvolgimento di istituzioni e delle comunità locali nella gestione delle aree protette marine, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 28 della legge n. 979 del 1982 (affidamento ad enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute);

a procedere alla più precisa individuazione di ruoli, funzioni e competenze nella istituzione di aree protette marine del Servizio conservazione della natura e della segreteria tecnica e dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

a procedere alla verifica dello stato di attuazione del primo programma triennale per le aree naturali protette 1991-1993 ed alla emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente (di trasferimento, impegno contabile delle risorse e definizione dei criteri di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento) relativo al II Ptap 1994-1996;

a vigilare affinché le regioni e le altre amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle centrali, applichino l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991;

a prevedere, entro il mese di dicembre 1996, un piano per l'occupazione ed il lavoro nelle aree naturali protette, prevedendo il pieno, coerente e coordinato utilizzo delle opportunità finanziarie e legislative (Patti territoriali, lavori socialmente utili, programmi comunitari sia regionali sia multiregionali, iniziative comunitarie quali il Leader II, leggi sulla nuova imprenditorialità giovanile);

a sollecitare, con un forte ed unitario impulso centrale, l'approvazione urgente delle leggi regionali di adeguamento alla legge n. 394 del 1991;

a promuovere e sostenere tutte le scadenze di collaborazione sovranazionale per un'organica efficace politica internazionale di conservazione della natura, anche attraverso una più incisiva presenza negli organismi internazionali, gemellaggi tra enti parco e altri accordi di collaborazione.

(7-00089) « Gerardini, Bandoli, Zagatti, Pittella, Casinelli, Cappella, Debiasio Calimani, Fumagalli, Lorenzetti, Manzato, Pompili, Siola, Vigni ».

La III e la IV Commissione,

considerato che:

con la risoluzione n. 1031, adottata il 15 dicembre 1995, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha autorizzato gli Stati membri ad inviare nei territori della ex Jugoslavia una forza multinazionale (Ifor), incaricata di assicurare il rispetto degli accordi di pace raggiunti a Dayton nel novembre 1995;

alla forza multinazionale — posta sotto il comando del Consiglio dell'Atlantico del Nord, attraverso la catena di comando Nato — partecipano contingenti militari italiani, il cui invio in Bosnia è stato autorizzato dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428;

il mandato dell'Onu al contingente Ifor scadrà nel dicembre 1996 e non sono

state ancora assunte decisioni riguardo ad un eventuale prolungamento della missione di pace nei territori della ex Jugoslavia, anche se da più parti si prospetta l'utilità di prevedere la permanenza del contingente multinazionale, orientandone eventualmente l'azione più specificamente alla ricostruzione sociale ed economica dei territori interessati;

in vista di una possibile prosecuzione delle operazioni del contingente Ifor, occorre programmare in tempo utile le condizioni e le modalità di impiego dei reparti militari italiani, anche ai fini di un'adeguata definizione della struttura di comando e di controllo;

impegnano il Governo:

a promuovere le necessarie iniziative, anche nelle competenti sedi internazionali, per definire quanto prima, in relazione ai possibili sviluppi della missione di pace nella ex Jugoslavia, le condizioni della partecipazione delle Forze armate italiane al contingente multinazionale e a tenere costantemente informate le competenti Commissioni parlamentari sulle decisioni che saranno adottate al riguardo.

(7-00090) « Spini, Olivo, Gatto, Ruffino, Ricciotti, Romano Carra-
telli ».